



**COMMERCIALISTI** Santa Croce sull'Arno, li 19 Gennaio 2024.  
**REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei  
Rag. Carlo Carli Maltinti  
Rag. Adriana Benelli  
Dott.ssa Lucia Cioli

**A tutti i Sigg.ri Clienti**

**Loro sedi**

## **CIRCOLARE N. 4/2024**

**COLLABORATORI**

Rag. Stefano Terreni  
(consulente del lavoro)

Dott. Luca Grossi  
(commercialista – revisore legale)

Dott.ssa Benedetta Caponi  
(commercialista)

Dott.ssa Francesca Bartolommei  
(commercialista)

Dott. Filippo Bartolommei  
(commercialista)

Dott.ssa Paola Urli  
(avvocato)

## **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DECADENZIALI**

Con la presente circolare intendiamo riepilogare gli adempimenti necessari per non decadere dalle agevolazioni riguardanti i crediti d'imposta dei beni strumentali nuovi, sia ordinari che 4.0.

### ***Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione***

**Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione** i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0"):

- sono ceduti a titolo oneroso;
- ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

### **Ad esempio:**

- in caso di investimenti in beni materiali "ordinari" effettuati nel 2022, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all'estero fino al 31.12.2024.

- in caso di investimento in un bene "4.0" da Allegato A acquistato nel 2022, entrato in funzione nel 2022 e interconnesso nel 2023, il "periodo di osservazione" non è il biennio 2023-2024, ma quello 2024-2025.

### ***Investimenti sostitutivi***

Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche **analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;**
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni "ordinari".

### **Documentazione**

Ricordiamo che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano  
via San Tommaso, 5 - 1° piano  
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)  
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21  
Fax +39 0571.327.10 - 383.336

info@sca.pi.it

www.sca.pi.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

### **Conservazione di idonea documentazione**

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

### **Dicitura in fattura**

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" (art. 1 co. 1062 della L. 178/2020).

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito ex L. 160/2019, determina la revoca dell'agevolazione. E' tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso.

Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sdl.

Ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, [non è necessaria l'indicazione della specifica dicitura nei DDT qualora la fattura contenga espressamente i riferimenti dei DDT nel quale l'indicazione è stata omessa](#). È quanto affermato con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787 del MEF, in un question time in Commissione Finanze alla Camera, mitigando la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 270/2022 in merito all'obbligo di indicazione della dicitura nei DDT.

### **Perizia tecnica asseverata**

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più "semplice" come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (art. 10-ter del DL 4/2022, che ha integrato l'art.1 co. 1062 della L. 178/2020).

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

### **Comunicazione al MISE**

Viene prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative sono state definite con DM 6.10.2021.

Tale comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione della disciplina agevolativa. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso:

- in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) (o, in caso di problemi tecnici, all'indirizzo [dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it));
- con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1 co. 189 e 190 della L. 160/2019, entro il 31.12.2021;
- per gli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1 co. 1056 - 1058 della L. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

### **Termine lungo per realizzazione investimenti**

Il Decreto Milleproroghe n. 215/2023, pubblicato in G.U. 30.12.2023, non ha differito dal 30.11.2023 al 36.06.2024 (come inizialmente previsto) il termine lungo per effettuare gli investimenti, prenotati entro il 31.12.2022. Resta quindi immutata la disciplina previgente, che qui di seguito si riepiloga.

La seguente tabella riassume la misura del credito d'imposta per tutti gli investimenti in beni strumentali (ordinari e "4.0") dal **2022 al 2025**.

Periodo	Beni materiali "ordinari"	Beni immateriali "ordinari"	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
2022	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni di euro	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 1 milione di euro	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta 50% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2023	(solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.11.2023)	(solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.11.2023)	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2024	-	-	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;</li> <li>• 5% per "investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.</li> </ul>	Credito d'imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2025	-	-	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione di euro

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

**Studio Commercialisti Associati**